



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **99** DEL **17 NOV. 2021**

OGGETTO: approvazione della richiesta di chiusura del procedimento ambientale del sito "Oleodotto IES" in via Vanzo n. 1 a Monselice (Pd) e restituzione dell'area agli usi legittimi. Art. 242 D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva la richiesta di chiusura del procedimento ambientale del sito "Oleodotto IES" in via Vanzo n. 1 a Monselice (Pd) e restituzione dell'area agli usi legittimi.

Il documento dal titolo: "*Relazione tecnica conclusiva attività di bonifica eseguite presso il punto di effrazione oleodotto IES di Monselice, previste nell'ambito delle attività di bonifica approvate con Decreto n. 3 del 05/02/2018 della Regione Veneto, e richiesta di certificazione di avvenuta bonifica del sito e chiusura del procedimento ambientale*" è stato trasmesso dalla società IES Italiana Energia e Servizi S.p.A., con nota del 02.02.2021 prot. 40 ed acquisito dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 51747 del 04/02/2021.

In ordine al documento sopra citato, è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria convocata in forma semplificata e in modalità asincrona con nota del 19/10/2021 prot. 474769.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROGETTI SPECIALI PER VENEZIA

PREMESSO che il proponente IES Italiana Energia e Servizi S.p.A. ha trasmesso il documento dal titolo: "*Relazione tecnica conclusiva attività di bonifica eseguite presso il punto di effrazione oleodotto IES di Monselice, previste nell'ambito delle attività di bonifica approvate con Decreto n. 3 del 05/02/2018 della Regione Veneto, e richiesta di certificazione di avvenuta bonifica del sito e chiusura del procedimento ambientale*", con nota del del 02.02.2021 prot. 40 ed acquisito dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 51747 del 04/02/2021;

CONSIDERATO che la documentazione di cui sopra è stata esaminata nella Conferenza di Servizi istruttoria del 08/06/2021, la quale ha ritenuto approvabile la richiesta di chiusura del procedimento ambientale del sito di cui trattasi con prescrizioni operative;

VISTO la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona effettuata con nota del 19/10/2021 prot. 474769;

TENUTO CONTO che nella nota di indizione della Conferenza di Servizi decisoria è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

- che nella medesima nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della

Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

VISTO il parere favorevole all'approvazione della documentazione di cui trattasi, della Provincia di Padova, inviato con nota del 28/10/2021 prot. n. 68437 ed acquisita agli atti dalla Direzione Progetti speciali per Venezia in data 28/10/2021 con prot. n. 497420;

- il parere favorevole all'approvazione della documentazione di cui trattasi, dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova, inviato con nota del 28/10/2020 prot. n. 2021/0097574/U ed acquisita agli atti dalla Direzione Progetti speciali per Venezia in data 29/10/2021 con prot. n. 497349;
- l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;
- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
 - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
 - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
 - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
 - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale viene sancita la competenza della Regione all'approvazione dei progetti operativi degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di aree inquinate ricadenti nell'ambito territoriale del Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV), con esclusione dei progetti che riguardano il Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, dando atto che la valutazione dei relativi progetti e delle fasi prodromiche compete alla Conferenza di Servizi, convocata dalla Direzione Regionale Progetto Venezia ora Direzione Progetti speciali per Venezia);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale il Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia è stato delegato all'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti alla conclusione delle varie fasi previste e regolate dall'art. 242 del D.Lgs 152/2006, comma 3 e successivi;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1507 del 26/09/2016 con la quale, nell'ambito di modifica dell'assetto organizzativo, l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene rinominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 869 del 19/06/2019 con la quale, in considerazione della rilevante complessità delle funzioni dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, vengono adottate misure finalizzate all'efficientamento, tra cui l'assegnazione della UO Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia nella Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera, comprese le relative competenze;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1144 del 06/08/2019 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1378 del 23/09/2019, con la quale si è proceduto ad un ulteriore assetto operativo nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con l'istituzione, tra l'altro, della "Direzione Progetti speciali per Venezia", in luogo della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 833 del 22 giugno 2021, con la quale è stato l'incarico di Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia;

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è approvata la richiesta di chiusura del procedimento ambientale del sito "Oleodotto IES" in via Vanzo n. 1 a Monselice (PD) e restituzione dell'area agli usi legittimi con le prescrizioni operative riportate nel verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 08/06/2021, trasmesso con nota della Regione del Veneto n. 439714 del 01/10/2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
3. Il presente provvedimento va trasmesso al proponente, al Comune di Campodarsego, alla Provincia di Padova, all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Padova e all'AULSS 6 Euganea;
4. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;
5. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Giovanni Ulliana



